



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel 06/44222631 – Fax 06/44222633

D E L I B E R A N. 01/24/11°

OGGETTO: Applicazione dell'art. 24 comma 2, della Legge 4 novembre 2010, n. 183.

I L C O C E R

TENUTO CONTO che l'articolo 24, comma 2, della legge 4 novembre 2010 n. 183 ha modificato la disciplina previgente in materia di permessi e benefici per l'assistenza a persone con handicap grave;

CONSIDERATO che le previsioni contenute nel citato articolo hanno, di fatto, sostituito il comma 3 (permessi mensili retribuiti) ed il comma 5 (scelta della sede di lavoro) dell' art. 33 L. 104/92, eliminando i requisiti della cosiddetta continuità ed esclusività nell'assistenza, quali necessari presupposti del beneficio;

VALUTATO che fin dall'inizio dell'entrata in vigore della citata norma, introdotta, peraltro, per rendere meno stringenti i requisiti precedentemente richiesti dalla L. 104/92, nelle Amministrazioni del Comparto Difesa e Sicurezza non si è provveduto a darne piena attuazione invocando, quale elemento ostativo e derogatorio, l'entrata in vigore dell'art 19 della L. 183/2010 rubricato "Specificità delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco";

VALUTATO che questo Consiglio con delibera n. 03/268/10° datata 07.03.2012, non condividendo tale orientamento inibitorio aveva, a suo tempo, già interessato della gravità della problematica il Comandante Generale pro-tempore al fine di farsene latore nei confronti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che con nota n.132119/12 datata 04.05.2012 il Comando Generale - VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi ribadiva la bontà dell'orientamento affermato sino ad allora e richiamava, peraltro, a sostegno di tale tesi la sentenza del C.d.S. – sezione IV.- n. 2707 datata 05.04.2011;

PRESO ATTO

che la stessa sezione IV del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4047/2012 datata 19.06.2012 ha diametralmente modificato il proprio orientamento affermando che: *“la novella dell’art. 24 della L 183/2010 si applica a tutto il personale dipendente, senza eccezioni: sino a quando cioè, la legislazione attuativa richiamata dall’art 19 della citata legge non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze Armate, di Polizia e dei Vigili del Fuoco”;*

CONSIDERATO

che questo Consiglio con delibera n. 04/02/11° datata 26.07.12, a seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, esplicitato dal Consiglio di Stato – Sezione IV, con sentenza n. 4047/12 datata 19.06.12, circa la piena applicabilità del già citato art. 24 della L. 183/2010 al personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, ne chiedeva l'immediata attuazione;

PRESO ATTO

che nonostante la decisione del Consiglio di Stato, la prefata Autorità di Vertice, con nota n. 273490/12 del 17.09.2012 - del VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi, in risposta alla prefata delibera affermava, tra l'altro, di non poter dare attuazione a quanto richiesto poichè la decisione dell’Autorità Giurisdizionale, al momento, non rifletteva un orientamento giurisprudenziale costante e condiviso;

APPRESO

che la IV sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5378/12 datata 28.08.2012, uniformandosi peraltro all’orientamento prevalente della III Sezione, ha ribadito quanto già espresso nella precedente sentenza 4047/12 significando, in particolar modo:
(omissis) *“...la sezione re melius perpensa si è ormai costantemente orientata per la tesi dell’immediata operatività delle previsioni di cui al già citato art. 24.....”*
(omissis);

TENUTO CONTO

che il nocumento che ne continua a derivare per il personale interessato e la sperequazione sociale posta in essere dalla mancata applicazione di tale norma, continuano ad essere estremamente elevati ed ingiustificabili. Un precetto, infatti, pensato e normato per fornire assistenza alle persone diversamente abili è stato reso inapplicabile, per alcuni anni, portando quale elemento inibitorio la peculiarità del datore di lavoro che, invece, ne avrebbe dovuto garantire il beneficio;

TENUTO CONTO

che il D.A.P. – Direzione del Personale e della Formazione, alla luce di tale consolidamento giurisprudenziale, con nota

n. 457451-2012 datata 28.12.2012 ha dato attuazione ai precetti normativi di cui all'art. 24 della L. 183/2010;

CONSIDERATO


inopinabile che le aspettative riposte da coloro che hanno l'esigenza di avvalersi di tale beneficio, sono estremamente sentite e, pertanto, le loro legittime rivendicazioni non devono essere più demandate alle aule di giustizia,

D E L I B E R A

di chiedere al Comandante Generale di dare piena attuazione ai precetti di cui all'articolo 24 della L.183/2010.

La presente delibera, approvata all'unanimità (11 votanti) in data 7 febbraio 2013, viene inviata a stralcio verbale.

IL SEGRETARIO
(App.sc. Ippazio De Matteis)



IL PRESIDENTE DEL COCER
(Gen.B. Bruno Bartoloni)

